



Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



**ORDINANZA
DEL
PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO**

N. 15 DEL 28/04/2020

OGGETTO: Interventi volti a superare le situazioni di grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità delle aree urbane.

L'anno duemilaventi il giorno 28⁹ del mese di aprile, alle ore 13.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale il Presidente della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 16/12/2019, ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**
Con i poteri del Sindaco

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

LUPO



Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Interventi volti a superare le situazioni di grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità delle aree urbane.

Il proponente ing. Claudio Onofrio Gucciardi

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO che:

sin dall'inizio della comparsa del fenomeno COVID-19 questo Ente ha avviato un programma di igienizzazione e sanificazione, avvalendosi anche con l'ausilio di squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolto su diverse aree del territorio comunale;

lo svolgimento puntuale di dette attività ha messo in evidenza la presenza di diverse aree private in stato di abbandono o incuria e recanti grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità del territorio urbano e suburbano;

altresi, la presenza nel territorio comunale, in ambito sia urbano sia extraurbano, di porzioni di suolo in stato di abbandono e ricoperte da vegetazione spontanea, oltre a recare grave pregiudizio al decoro costituisce potenziale pericolo di suscettibilità all'incendio ed habitat ideale per la proliferazione di insetti culicidi e artropodi volanti;

ancora, la permanenza di detto stato favorisce il riparo e la nidificazione per componenti faunistiche nocive (es. roditori) ed influisce anche sull'efficacia degli interventi di igienizzazione in parola;

CONSIDERATO che:

la presenza su terreni privati – siano essi liberi o recintati – di erbe infestanti e vegetazione spontanea incontrollata costituisce elemento conducente all'abbandono di rifiuti con conseguente formazione di micro discariche incontrollate;

detta circostanza rappresenta un grave vulnus per il decoro e la vivibilità degli ambiti urbani e suburbani nel suo complesso ed inficia l'efficacia degli interventi di igienizzazione condotti dall'Ente;

è necessario, pertanto, disporre interventi finalizzati ad impedire o comunque eliminare ogni pregiudizio per il decoro, l'igiene e la vivibilità delle aree del territorio comunale prevenendo anche l'insorgere di fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario assicurando interventi, a cura dei proprietari, la pulizia e la corretta custodia di detti terreni;

è reso possibile, sino al 15 giugno ai titolari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di lotti di terreno di eseguire le attività di cura degli stessi avvalendosi della facoltà di smaltire il materiale vegetale mediante bruciatura in situ giusta art. 14 del D.L.91/2014;

VISTI:

l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 6, il seguente comma: 6-bis: *Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietato;*

il D.P.R.S. n. 297 del 04/06/2008;

il T.U. delle Leggi di P.S. approvato dal R.D. n. 773/1931;

il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

gli artt. 33 e 42 della legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16;

la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";

la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali.

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO CHE:

l'attività di cura e pulizia svolta dai singoli conduttori dei terreni e degli spazi liberi è complementare alle attività che questo Ente intende svolgere sugli spazi pubblici;

PROPONE

di **Ordinare** ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni di qualunque estensione e ricadenti all'interno del Territorio Comunale:

- di provvedere alla pulizia ed alla cura immediata dei fondi e degli appezzamenti nelle loro disponibilità mediante l'eliminazione di:
 - rifiuti, sterpaglie, rovi, ramaglie e vegetazione secca in genere e qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio o habitat per fauna selvatica (in specie roditori);
- di realizzare e mantenere pulita una fascia parafuoco lungo i confini dei fondi, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private ed aree pubbliche vegetate;

di **Dare atto** che:

sino al 15 giugno c.a. è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture secondo le prescrizioni di cui all'14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 secondo le seguenti prescrizioni:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle 5 alle 9;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e delle braci;

- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli di volume non superiore a 3 metri steri per ettaro composti esclusivamente da materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, patate e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde particolarmente ventilate;
- è assolutamente vietato bruciare materiali diversi da quelli su indicati. Tutto il materiale diverso dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa sulla gestione dei rifiuti.
- È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato;

di **informare** che:

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) oppure amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L.R. n. 16/96) la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

L'inosservanza delle disposizioni di carattere preventivo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'alt. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1-quater, comma 5, L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli inadempienti che saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e perseguibili anche ai sensi dell'artt. 449 e 650 del C.P.

Per gli inadempimenti in merito alla non corretta applicazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano altresì, per quanto compatibili, gli artt. 17 bis e 59 del TULPS.

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza e provvedere all'applicazione della relativa sanzione in caso di accertamento diretto di inadempienza e/o di rapporto redatto dai Vigili del Fuoco.

1. di dare mandato al Settore Amministrativo Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell' atto stesso;
 - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il IV Settore

che il responsabile del procedimento è il sig. Claudio Onofrio Gucciardi

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Il proponente

ing. *Claudio Onofrio Gucciardi*

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
Urgente necessità di interventi volti a superare le situazioni di grave
pregiudizio del decoro e della vivibilità delle aree urbane

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Mezzojuso, li *.../.../...*



Il Responsabile del IV Settore

Ing. Claudio Onofrio Guàciardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Mezzojuso, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Mezzojuso, li _____

Il Segretario Generale

GUARINO

PER COPIA CONFORME
Mezzojuso, li 28 APR 2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO

